



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Presidente di
Sezione Dott. Carmelo Leotta
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
numero 1/2014 del Registro Generale.

Con ricorso depositato il 15 aprile 2014 [REDACTED] ha
proposto un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai
sensi dell'articoli 6 comma 1 e 7 comma 1 *bis* della Legge 27 gennaio
2012 numero 3.

Trattasi, in particolare, del cosiddetto "Piano del Consumatore"
normativamente disciplinato, quanto al procedimento di omologazione,
dall'articolo 12 *bis* della Legge appena indicata.

Questo Tribunale é territorialmente competente ai sensi dell'articolo 9
comma 1 della Legge appena indicata in quanto l'istante ha la residenza
in [REDACTED]

Sulla base della documentazione prodotta in ossequio alla norma di cui
all'articolo 9 e delle relazioni predisposte dal Professionista incaricato in
luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, debbono ritenersi
sussistenti, nel caso di specie, i requisiti di ammissibilità della Procedura
previsti dall'articolo 6 comma 2 della Legge già indicata.

La Proposta di Piano, inoltre, soddisfa i requisiti indicati dagli articoli 7 –
8 e 9, così come richiesto dall'articolo 12 *bis* comma 1 della Legge: in
particolare, nella "relazione integrativa" depositata il 10 giugno, il
Professionista incaricato ha motivatamente espresso il giudizio di
convenienza del piano rispetto all'attività liquidatoria.

Unico creditore dell'istante é l'Agente della Riscossione, "Equitalia Nord s.p.a.", per la somma di 86.994,83 Euro relativa a tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997.

All'udienza del 22 luglio, fissata ai sensi dell'articolo 12 *bis* della Legge 3/2012, il Professionista incaricato ha depositato una nota, inviata da "Equitalia Nord", nella quale si ipotizza che "la proposta non può essere accolta" in quanto la debitrice ha già proceduto alla vendita dell'immobile indicato nella proposta.

Il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un "Piano del Consumatore", prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla "proposta" (corredata della documentazione di cui all'articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 9 comma 3 *bis*) segua l'omologazione (articolo 12 *ter*) e quindi l'esecuzione (disciplinata dall'articolo 13).

Nel caso di specie l'unico bene di proprietà dell'istante era la quota di 1/6 dell'immobile sito in Via [REDACTED] di [REDACTED] e nella "integrazione della proposta" depositata il 10 giugno 2014 in ossequio al provvedimento di questo giudice del 3 giugno, era espressamente indicato che la quota in questione sarebbe stata venduta ai comproprietari al prezzo 11.166,67 Euro entro il 30 giugno 2014.

"Equitalia Nord" non ha contestato né l'effettivo ammontare del suo credito (articolo 12 *bis* comma 3) né la convenienza del Piano (articolo 12 *bis* comma 4) ma ha solo dedotto che l'avvenuta vendita dell'immobile sarebbe ostativa all'accoglimento dell'istanza del debitore e quindi all'omologazione del Piano.

In realtà, come già accennato, la vendita della quota dell'immobile di proprietà dell'istante é stata effettuata nei termini temporali ed economici

espressamente indicati nella proposta, per cui il piano deve ritenersi omologabile.

La circostanza appena indicata, unitamente all'altra, relativa alla sussistenza di un unico creditore, comporta che l'attività di "esecuzione del piano" prevista dall'articolo 13 della Legge si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del Professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita a "Equitalia Nord".

La legge non prevede una pronuncia espressa relativa all'esdebitazione, che é, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto ed in particolare della sussistenza di un solo creditore che, peraltro, ha concretamente interloquito con il Professionista incaricato, appare superflua la pubblicità del Piano prevista dall'articolo 12 *bis* comma 3 della Legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, visto l'articolo 12 *ter* della Legge 27 gennaio 2012 numero 3

omologa

il Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da

Busto Arsizio, 15 settembre 2014

AL FUNZIONARIO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Il Funzionario Giudiziario
[Firma]

Il Presidente Estensore
Dott. Carmelo Leotta
[Firma]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15/9/14
Il Funzionario Giudiziario
[Firma]